



CORTE FEDERALE D'APPELLO

in funzione di

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione n. 3-2021

Sul ricorso in appello proposto dal Tesserato Maurizio Raffaelli con l'assistenza dell'Avv. Valerio Pardini avverso la decisione n. 1/2021 Giudice Disciplinare Sportivo.

La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello nelle persone di

- Carlino Scofone – Presidente
- Benedetta Nigra – Membro Effettivo
- Lorenzo Fabro – Membro Effettivo

riunita in videoconferenza il giorno 14/7/2021 ha preso in esame il reclamo proposto dal Tesserato avverso la decisione del Giudice Disciplinare Sportivo 1/21 con la quale è stata disposta la archiviazione dell'esposto relativo alla condotta del Tesserato Marco Faccenda in occasione della Regata classe Vaurien in Torre del Lago Puccini nei giorni 17 e 18/4/2021.

Nella specie, in occasione della duplice discussione di una protesta, il Faccenda avrebbe tenuto un comportamento offensivo ed intimidatorio nei confronti dei presenti ed in particolare degli Ufficiali di gara.

Il Giudice Disciplinare Sportivo ha disposto l'archiviazione sulla base delle dichiarazioni scritte rese dal Faccenda e della mancata risposta degli Ufficiali di Regata.

In sede di reclamo tempestivamente proposto il Raffaelli ha prodotto la relazione del Presidente del Comitato di Regata alla Giuria di Appello nella quale si dà espressamente atto del *'comportamento ostativo e dichiaratamente intimidatorio'* tenuto dal Faccenda *'che si aggirava urlando impropri, contro tutti compreso i membri del Comitato Unico'*.

Questa risultanza, dotata di particolare valore probatorio per la sua provenienza, consente di rileggere la fattispecie in termini diametralmente

Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP





opposti da quelli adottati dal Giudice Disciplinare Sportivo e legittima la Corte a ritenere che il Faccenda, lungi dall'essersi limitato ad uno '*sfogo generico*' per tutelare la minore timoniere dell'imbarcazione ITA 21, abbia in realtà varcato ripetutamente la soglia della educazione e correttezza nella condotta in termini espressamente percepiti come intimidatori dallo stesso Comitato.

Comportamento dunque sanzionabile con la sanzione della deplorazione.

Da ultimo la Corte deve dare conto della posizione della Procura Federale che ha ritenuto il Tesserato non titolare della qualità di 'parte' ma semplicemente di reclamante in esecuzione dell'obbligo di cui all'art. 3 del Regolamento di Giustizia.

Osserva la Corte che in realtà, se è vero che l'azione disciplinare compete esclusivamente al Procuratore Federale, è altrettanto vero che la impostazione dell'azione fin qui svolta tende a sanzionare una condotta che in qualche modo aveva la finalità obbiettiva di intervenire sull'esito di una protesta e quindi configurabile quale tentativo di illecito sportivo.

In questa ottica non può ritenersi l'azione di competenza esclusiva del Procuratore Federale e può ritenersi sussistente un interesse del reclamante idoneo a giustificare sia la qualità di parte sia la connessa legittimazione attiva.

P.Q.M.

in riforma della impugnata decisione commina al Tesserato Marco Faccenda la sanzione della deplorazione.

Genova lì 16/07/2021

Il Presidente

Avv. Carlino Scofone

Firmato digitalmente da: Carlo Scofone
Data: 19/07/2021 17:49:01

F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP